

## **Disposizioni attuative del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto “Misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”**

Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già indicate nel *“Regolamento e protocolli specifici adottati all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore E. Vittorini- Lentini, per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19(SARS-CoV-2)”* adottato dall’istituzione scolastica, ovvero l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie , la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile), il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

A queste misure si aggiunge quanto contenuto nel **Decreto Legge 6 agosto 2021**, n. 111 recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* che all’art. 9-ter recita:

*“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19**”. Pertanto, a partire dal 1 settembre 2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Tale obbligo non riguarda gli alunni”.*

L’obbligo del controllo del possesso della certificazione verde è affidato al Dirigente scolastico; tale controllo può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola.

Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre 2021 o in data successiva, il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente. Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali *“organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”*. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa che *“la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”*

**Il Dirigente scolastico  
Prof. Vincenzo Pappalardo**